

Consiglio Regionale della Campania

**VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente-Energia-Protezione civile**

VII Commissione del 2023

**Presidenza del Presidente Zannini
(De Luca Presidente)**

L'anno duemila ventitré, il giorno 31 del mese di luglio, la VII Commissione Consiliare Permanente presieduta dal Presidente Zannini, è convocata alle ore 14.30 in Audizione con il seguente

O.d.G.:

- 1)** – Approvazione verbale seduta precedente;
- 2)** – Comunicazioni del Presidente;
- 3)** – **D.d.L.** “Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n.14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare)”
(Reg. Gen. n.298) Esame.

Assistono la seduta, per gli uffici, Enrico Gallipoli dirigente II UD studi legislativi e assistenza alle Commissioni Permanenti, Gennaro Bergantino Istruttore Amministrativo.

PRESIDENTE (Zannini): Buon pomeriggio a tutti. Facciamo velocemente l'appello.
Massimiliano Manfredi PRESENTE
Maria Muscarà ASSENTE
Luigi Abbate PRESENTE (Delega IODICE)
Salvatore Aversano ASSENTE
Michele Cammarano PRESENTE (Delega CIAMPI)
Nunzio Carpentieri ASSENTE
Mario Casillo ASSENTE
Francesco Cascone ASSENTE

Valeria Ciarambino ASSENTE
Gennaro Cinque ASSENTE
Felice Di Maiolo PRESENTE
Fulvio Frezza PRESENTE
Iovino Francesco ASSENTE
Corrado Matera PRESENTE (Delega DI MAIOLO)
Giovanni Mensorio PRESENTE (Delega DI MAIOLO)
Erasmus Mortaruolo ASSENTE
Livio Petitto ASSENTE
Antonella Piccerillo ASSENTE
Raffaele Maria Pisacane ASSENTE
Giovanni Porcelli PRESENTE
Diego Venanzoni PRESENTE

È presente anche la collega Lettieri.
C'è il numero legale. Possiamo iniziare i lavori.
Voglio rappresentarvi quello che già ci siamo detti per le vie brevi in questi giorni. Come sapete, c'è stato un lungo confronto su questo disegno di legge, attraverso il quale vogliamo dare attuazione al recepimento delle novità che il decreto legislativo numero 201 del 2022 in materia dei servizi pubblici locali ha introdotto nell'ambito della legge regionale numero 14 del 2016. Abbiamo fatto due audizioni con gli Enti d'ambito (EdA), abbiamo interloquito lungamente con i colleghi della Commissione, tutto questo nell'ambito della puntuale e attenta regia dell'assessore Bonavitacola, ci siamo confrontati con il legislativo, abbiamo raccolto gli emendamenti che sono stati mandati dai colleghi e le osservazioni che sono state rappresentate agli Enti d'ambito a cui abbiamo dato ampio spazio. Sostanzialmente, siamo addivenuti all'idea di dover formulare un maxi emendamento con la decadenza di tutti quanti gli emendamenti e le osservazioni presentate dai colleghi, maxi emendamento che presento io e che vorrei rappresentarvi e mettere a verbale in questi termini: **alla Legge 14 del 2016 introduciamo un articolo 26 bis che ha il titolo “Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti”:**
Articolo 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ai sensi del

comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, gli EdA individuano le forme di gestione dei servizi e le dotazioni essenziali per la loro gestione, con riferimento al bacino dell'ATO o di ciascun SAD, articolati anche per singoli segmenti del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

2. Entro i successivi 150 giorni gli EdA deliberano l'affidamento dei servizi in conformità alle forme di gestione individuate e provvedono alla stipula dei contratti di servizio nel rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti ove trattasi di gestione in house;

3. Se i Comuni costituiti in SAD ai sensi del comma 2 dell'art. 24 si avvalgono della facoltà di cui all'art. 24 co.6 bis, sottoscrivendo all'unanimità la Convenzione ex art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal SAD entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Gli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono espletati dal comune all'uopo designato in convenzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro i successivi 150 giorni;

4. I Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all'art. 24 co.6 bis possono proporre all'EDA la forma di gestione dei servizi, a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 201/2022. L'EDA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni di eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato;

5. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera a) del d.lgs. 201/2022, l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, gli EDA

indicono la gara entro i successivi sessanta giorni, per pervenire alla delibera di affidamento nel rispetto dei termini di cui al comma 2;

6. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettera b) del d.lgs. 201/2022 l'affidamento a società a partecipazione mista pubblico -privata, gli EdA le trasmettono tempestivamente ai Comuni, che, entro sessanta giorni dalla ricezione, approvano gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, come definiti dagli EDA, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge n. 138/2011, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e del decreto legislativo n. 201/2022. Gli EDA selezionano il socio privato con procedure di evidenza pubblica, provvedendo alla indizione della gara entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2;

7. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettera c) del d.lgs. 201/2022 l'affidamento a società in house, partecipate dai Comuni, a totale capitale pubblico, di nuova costituzione o già esistenti, gli EdA le trasmettono tempestivamente ai Comuni, che, entro novanta giorni dalla ricezione, approvano gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge n. 138/2011, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e del decreto legislativo n. 201/2022, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2;

8. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettera c) del d.lgs. 201/2022, l'affidamento a società in house attraverso il subentro dei Comuni nella

titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge n. 195/2009, gli EdA le trasmettono tempestivamente alla Città Metropolitana o alle Province, che, entro trenta giorni dalla ricezione, dispongono la eventuale cessione delle quote richieste ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 175/2016 comunicandolo agli EdA. Entro i successivi sessanta giorni, i Comuni approvano gli atti deliberativi di acquisizione della partecipazione come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge n. 138/2011, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e del decreto legislativo n. 201/2022, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2;

9. Gli EdA, nei casi di cui ai commi 6, 7, 8, approvano gli schemi di Statuto delle nuove società prevedendo le modalità di ripartizione e acquisizione delle quote da parte dei Comuni, anche in modalità progressiva, in base alla popolazione degli enti partecipanti, ai sensi del comma 8 dell'art.25 della presente legge, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 per l'individuazione delle forme di gestione;

10. Entro i termini stabiliti dagli EdA con le delibere di cui al comma 1, la Città metropolitana e le Province assicurano gli adempimenti di cui all'articolo 40, comma 3 della presente legge;

11. Decorsi uno o più termini previsti dal presente articolo, la Regione esercita nei confronti degli EdA, dei comuni convenzionati in SAD, della Città metropolitana, delle Province e dei Comuni inadempienti, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 39 e 40, comma 3, della presente legge».

Articolo 2 (Poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 39 della Legge Regionale 14 del 2016:

«1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 14/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole “articolo 26, comma 1, lettere a) e c)” inserire parole: “e articolo 26bis”».

Articolo 3 (Entrata in vigore):

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania».

Relazione illustrativa

Il presente emendamento è volto a meglio assicurare il rafforzamento della governance prevista dal DDL, attraverso l'introduzione di una puntuale individuazione dei termini entro cui i diversi Enti, a vari titoli interessati, sono tenuti ad ottemperare agli adempimenti di rispettiva competenza in funzione delle diverse scelte di individuazione della forma di gestione da parte degli EdA, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 201/2022 (affidamento a terzi, società mista, in house), decorsi i quali la Regione esercita i poteri sostitutivi.

Su sollecitazione della collega Lettieri abbiamo introdotto un ulteriore **articolo 21 bis (Osservatorio Ambientale Regionale del Termovalorizzatore di Acerra):** alla legge 14 del 2016

«1. È istituito l'Osservatorio Ambientale Regionale del Termovalorizzatore di Acerra presso la competente Struttura regionale di riferimento;

2. L'Osservatorio acquisisce analisi e sintesi dei dati tecnici e scientifici riguardanti le caratteristiche ed il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra nonché quelli derivanti dal monitoraggio ambientale e sanitario e promuove la trasparente e documentata divulgazione delle informazioni sul funzionamento dell'impianto;

3. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente per materia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

4. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio da parte dei componenti è svolta a titolo gratuito;

5. L'Osservatorio redige e trasmette annualmente al Consiglio Regionale una relazione sulle attività svolte».

Relazione finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanta impatta su disposizione di tipo ordinamentale.

In questi termini abbiamo sintetizzato tutti gli emendamenti pervenuti dai colleghi e le osservazioni pervenute dagli EdA, quindi, invito a ritirare gli emendamenti presentati per poi deliberare tutti insieme su questa riformulazione che l'Ufficio di Presidenza propone alla Commissione. C'è qualcuno che intende intervenire? Lettieri, prego.

VITTORIA LETTIERI (Consigliere regionale gruppo consiliare De Luca Presidente): Avevo presentato un ulteriore emendamento che prevedeva l'istituzione di un articolo 21 ter volto a istituire una struttura di monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico per i Comuni sedi di impianto di trattamento rifiuti. Non l'ho sentito nella relazione, dato che lo sta formalizzando in questo momento, mi volevo assicurare che fosse previsto. Sono due differenti, uno prettamente sul termovalorizzatore e un altro che prevede un sistema di monitoraggio per Comuni sede di impianto.

PRESIDENTE (Zannini): c'è stata un'osservazione dell'ufficio Legislativo che ritiene che queste sono competenze tipiche dell'Arpac. L'avevamo stralciato per poi trovare un modo per riformularlo. Possiamo introdurlo in Consiglio, previa riformulazione con il supporto del Legislativo. Lo facciamo in sede di Consiglio. Diamo atto della presenza del collega Frezza.

Metterei ai voti questo emendamento, quindi, l'articolo 26 bis, così come riformulato, che determina la decadenza di tutti gli emendamenti presentati precedentemente.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La Commissione approva.

Metto in votazione l'articolo 21 bis, così come riformulato, con decadenza di tutti quanti gli altri emendamenti precedentemente presentati.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La Commissione approva.

Metto in votazione la ratifica del verbale precedente.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La Commissione approva.

La Seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 14.50.

Visto il Dirigente
Dr. Enrico Gallipoli